

Linee di Indirizzo per gli Assegni di Ricerca

Premessa:

Nelle Linee di Indirizzo si applicano le seguenti definizioni:

- **Lezioni:** attività didattiche frontali che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi formativi dell'unità didattica e del corso di studio; rientrano nella definizione dei CFU dell'insegnamento; possono anche essere svolte in regime di codocenza.
- **Laboratorio:** attività altamente professionalizzanti, di norma legate ad un insegnamento ma non obbligatorie per il conseguimento degli obiettivi formativi; possono non attribuire CFU, ma essere riconosciute in qualche misura ai fini della valutazione complessiva del percorso formativo dello studente.
- **Didattica integrativa:** attività didattiche frontali che supportano l'apprendimento degli studenti ed il recupero di competenze/conoscenze che lo studente dovrebbe già possedere o l'affinamento delle competenze acquisite in altri insegnamenti. Esse normalmente non rientrano nella definizione dei CFU del corso di studio, trattandosi di attività aggiuntive e, in genere, facoltative. L'attività di Didattica Integrativa può anche essere classificata come "Seminario".
- **Tutorato:** attività di supporto agli studenti nella preparazione degli esami di profitto e del lavoro di tesi; di norma, non strutturate e non necessariamente vincolate ad uno specifico insegnamento. Rientra in questa tipologia, a titolo di esempio, l'attività di ricevimento studenti dedicata ad uno o più studenti.
- **Teaching Assistance:** attività di supporto ad un insegnamento che non rientrino nelle categorie precedenti.

I Direttori delle Scuole inquadrano possibilmente ogni attività in una sola di queste categorie. La scelta delle categorie risponde anche alle esigenze di valutazione e controllo dei percorsi formativi definite dal Presidio di Qualità e dalle Scuole dell'Ateneo.

Le stesse distinzioni si applicano con riferimento ai corsi Master di primo e secondo livello e ai corsi di Dottorato di ricerca. In assenza di limitazioni alla mobilità o restrizioni alla presenza, le attività descritte possono essere svolte a distanza entro limiti percentuali o di altro genere deliberati dalle Strutture Didattiche.

Rimane prevista la figura del "Cultore della materia", priva di incarichi didattici, fatta salva l'assistenza agli esami, di norma a titolo gratuito.

Linee di indirizzo:

1. Definizione:

- a. Gli assegni di ricerca sono investimenti a supporto delle attività di ricerca, impiegati in specifici progetti di durata non inferiore all'anno, sotto la supervisione di un professore di ruolo o di un ricercatore dell'Ateneo (Tutor) o per attivare linee di ricerca strategiche non presenti nell'Ateneo, sotto il coordinamento di un professore di ruolo dell'Ateneo (Referente).
- b. I titolari di assegno di ricerca, selezionati mediante procedura pubblica, sono studiosi in possesso di curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento di attività di ricerca, preferibilmente dotati di dottorato di ricerca o di titolo equivalente conseguito all'estero.

2. Allocazione delle risorse e procedura di selezione:

- a. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente, su proposta del Consiglio di Dipartimento o della struttura competente della Liuc Business School (LBS) le risorse dedicate all'istituzione di assegni di ricerca di durata non inferiore a uno e non superiore a tre anni. La proposta può provenire anche da un Centro di Ricerca o di Competenza dell'Ateneo, ma in tal caso deve avere acquisito il parere favorevole del Consiglio Accademico.
- b. Ulteriori richieste in corso d'anno, eccezionalmente anche extra budget, possono essere formulate direttamente al Comitato Esecutivo dal Consiglio Accademico, che provvederà a darne informazione al Consiglio di Dipartimento e al Direttore della Struttura Didattica o di Ricerca cui, avuto riguardo ai lineamenti del progetto di ricerca, si presume afferirà l'assegnista.
- c. In presenza di finanziamenti provenienti da enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, la proposta può provenire da ciascuno degli organi o strutture indicate nelle lett. a) e b), in conformità all'iter ivi previsto.
- d. Nell'ambito delle disponibilità deliberate, finanziamenti parziali di terzi possono essere integrati con le risorse di Ateneo. Le risorse liberate possono essere allocate a favore di nuovi assegni di ricerca.
- e. Il Comitato Esecutivo dell'Ateneo approva i singoli bandi. Le sue adunanze sono programmate in modo da assicurare la necessaria tempestività, ferma la facoltà di delega per i casi di particolare urgenza.
- f. Le procedure di selezione sono disciplinate nel Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di selezione degli assegnisti di ricerca.

3. Criteri di indirizzo della valutazione:

- a. Per assegni di ricerca diretti a sviluppare aree scientifiche di interesse per l'Ateneo, la selezione avverrà valutando comparativamente i progetti di ricerca proposti dai candidati, allo scopo di potenziare la produttività della ricerca scientifica e l'impatto nella comunità scientifica oltre che nelle valutazioni nazionali ed internazionali.
- b. Per assegni di ricerca legati ad uno specifico progetto di ricerca, la selezione dovrà individuare il candidato più qualificato a svolgere le attività richieste.

4. Docente Tutor e Docente Referente:

- a. A ogni titolare di assegno di ricerca rispondente alle esigenze di cui alla lettera a) del punto 3 è assegnato un "Referente", scelto dal Consiglio di Dipartimento tra i Professori di ruolo, cui competerà valutare l'attività del titolare dell'Assegno. Il "Referente" riferisce periodicamente al Consiglio di Dipartimento in merito all'avanzamento della ricerca e al raggiungimento degli obiettivi strategici che hanno motivato l'investimento.

- b. A ogni titolare di assegno di ricerca rispondente alle esigenze di cui alla lettera b) del punto 3 è assegnato un "Tutor", scelto dal Consiglio di Dipartimento tra i Professori di ruolo e i Ricercatori, cui competerà monitorare i risultati della ricerca. Il Docente Tutor riferisce periodicamente in merito al Consiglio di Dipartimento.
- c. Il Tutor o il Referente propone tempestivamente al Consiglio di Dipartimento l'eventuale rinnovo degli investimenti, tenendo conto dei tempi necessari per le correlative procedure.
- d. Il Consiglio di Dipartimento può delegare alcuna o tutte le competenze indicate nel presente articolo al Consiglio Accademico, o al Direttore della Struttura Didattica o di Ricerca cui afferisce il titolare dell'Assegno.

5. Doveri del titolare di assegno di ricerca:

- a. Il titolare dell'assegno di ricerca ha l'obbligo di svolgere ogni attività necessaria al conseguimento dei risultati della ricerca assegnatagli e all'eventuale trasferimento tecnologico dei risultati ottenuti. Col nulla osta del Tutor o del Referente, tale trasferimento tecnologico può essere realizzato in un limitato numero di Lezioni, di norma non oltre le 20 ore, nell'ambito di corsi di Laurea Magistrale o di insegnamenti avanzati della Laurea Triennale: in questo caso, le ore di lezione non saranno remunerate, in quanto parte delle attività previste per l'attribuzione dell'assegno di ricerca.
- b. In sede di programmazione delle attività didattiche, se l'assegnista afferisce a una Struttura Didattica, questa, nelle materie pertinenti all'assegno di ricerca e previo consenso del Tutor o Referente, può assegnare al titolare dell'assegno l'espletamento di attività di assistenza agli studenti nella preparazione degli esami di profitto e della tesi (tutorato) per non più di 40 ore per anno accademico.
- c. Ogni altra attività didattica si intende prestata a titolo oneroso: essa deve essere contenuta in un numero limitato di ore di Lezioni o di Didattica integrativa ed essere preventivamente autorizzata dal Delegato alla Ricerca, su proposta del Tutor o del Referente.
- d. L'assegno di ricerca è incompatibile con la titolarità di insegnamenti impartiti nelle Scuole dell'Ateneo.

6. Valutazione e rinnovo:

- a. L'attività del titolare di assegno di ricerca è sottoposta a valutazione normalmente annuale, e in ogni modo alla scadenza dell'assegno, secondo i criteri normalmente adottati per la valutazione della ricerca. Nella valutazione annuale deve essere indicato il grado di conseguimento degli obiettivi della ricerca.
- b. Il Presidio di Qualità di Ateneo, anche utilizzando parametri riconosciuti dalla comunità scientifica di riferimento per la valutazione della ricerca, elabora opportuni indicatori che possano essere impiegati dal Consiglio di Dipartimento nella valutazione.
- c. Il Tutor o Referente presenta annualmente al Consiglio di Dipartimento una relazione sulle attività svolte e sul loro impatto nella comunità della Faculty LIUC.
- d. Il rinnovo di assegni di ricerca, entro i limiti posti dall'art. 22 della Legge n. 240/2010, è proposto dal Tutor o Referente al Consiglio di Dipartimento, che, sentito il Direttore della Struttura Didattica o di Ricerca cui afferisce l'assegnista, delibera in merito sulla base di una valutazione complessiva dei risultati ottenuti, svolta anche attraverso gli indicatori di cui alla lettera b) del presente punto, e sulla base dell'opportunità della prosecuzione della ricerca in rapporto alle linee strategiche pertinenti. Nel caso di assegni di ricerca banditi con uno specifico progetto di ricerca, che risulti non ancora completato, il rinnovo è condizionato alla valutazione positiva dello stato di avanzamento del progetto.

7. **Norme finali e transitorie:** Purché non risultino in contrasto con i bandi correlativi a suo tempo emanati, e previo accordo con gli interessati, le presenti Linee di Indirizzo possono trovare applicazione anche agli assegni di ricerca in corso.